

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 121/08/2011

Svolgimento del processo

TR. Sl., rappresentata e difesa come riportato in atti, con ricorso presentato in data 14.12.2010 impugnava l'avviso di accertamento n. Omissis notificato dall'Amministrazione finanziaria il 15.10.2010 per IRPEF, Addizionale Regionale ed IVA riguardanti l'anno 2005. Con tale atto l'Ufficio rilevava un maggior reddito d'impresa di € 245.286,00=, un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP pari a € 264.581,00= ed un recupero, ai fini IVA, di € 607.939,00=.

L'avviso di accertamento è scaturito da una segnalazione pervenuta all'Ufficio di Brescia 1 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Venezia 2, che evidenziava, a seguito di una verifica fiscale a carico della società "La. Srl in liquidazione", fatture emesse dalla ricorrente per operazioni ritenute inesistenti. A seguito richiesta della documentazione contabile relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, il sig. Tr. Gr., in rappresentanza della figlia, come da verbale di contraddittorio redatto in data 18.11.2009, ha dichiarato di non essere stato in grado di trovare lo studio del commercialista che curava la contabilità e, di conseguenza, di non essere in grado di esibire i libri contabili obbligatori e la documentazione per gli acquisti effettuati nell'anno 2005 (€ 3.039.695,00=).

L'Ufficio, in assenza della documentazione richiesta, valutate gravi le violazioni accertate, ha determinato in via induttiva il reddito d'impresa, applicando la percentuale di redditività media riscontrata nel settore merceologico di appartenenza (8%).

La ricorrente, specificando che la merce (filato di cotone) proveniva da paesi esteri, ha giustificato la mancata produzione della documentazione contabile asserendo di non conoscere l'indirizzo dello studio del commercialista che all'epoca seguiva la contabilità. Dichiarò, inoltre, che le fatture allegate al ricorso sono state acquisite in copia dall'Agenzia di servizi doganali "Tre Esse" di Brescia e che tale documentazione, annullati i presupposti per l'accertamento induttivo, consente il riconoscimento dei costi sostenuti e dell'IVA portata in detrazione. In conclusione, ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento impugnato, ne chiede l'annullamento con la rifusione delle spese.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, asserita la legittimità del proprio operato respinge tutte le eccezioni di parte e, in via preliminare, a norma dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 si oppone alla produzione delle fatture allegate al ricorso; evidenzia, inoltre, che agli atti dell'anagrafe tributaria risulta indicata solamente la contribuente che, in via autonoma avvalendosi del servizio via internet, ha provveduto alla presentazione ed all'invio della dichiarazione per l'anno d'imposta in questione (tardivamente, oltre i novanta giorni previsti).

La Commissione, valutati gli atti ed i documenti prodotti in giudizio, sentite le argomentazioni addotte dalle parti in pubblica udienza, respinge i ricorsi giudicando l'operato dell'Ufficio corretto e conforme alla legge. Accertato che la presentazione di documenti in sede di ricorso è disciplinata dall'art. 32 del DPR 600/73 ("le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.") e che non può essere applicato il comma che consente di superare tale inutilizzabilità ("di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile"), l'irreperibilità del commercialista, tra l'altro solo affermata e non provata, non può essere

giudicata da questo Collegio idonea a consentire l'utilizzo dei documenti prodotti in fase contenziosa e non esibiti in sede di contraddittorio.

Premesso che ricade sulla contribuente la responsabilità di osservare gli obblighi tributari e le prescrizioni dell'Ufficio, questo Collegio non può ragionevolmente considerare valide le argomentazioni sulla presunta irreperibilità ovvero trascuratezza ed inefficienza del commercialista. Quindi, non potendo ritenere imputabile a cause di forza maggiore il mancato adempimento a quanto richiesto dall'Ufficio, la mancanza di elementi concreti a supporto di quanto affermato, fa ricadere sulla ricorrente stessa la mancata esibizione dei documenti chiesti in sede di contraddittorio.

Pertanto, non avendo la ricorrente fornito prove idonee in ordine alla reale esistenza delle operazioni contestate, tenuto conto che le contestazioni formulate non incidono sulla ricostruzione compiuta, il ricorso deve essere rigettato ponendo, come per legge, a carico della parte soccombente le spese del giudizio liquidate in dispositivo,

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in €2.000,00= per onorari e €1.000,00= per diritti, oltre accessori di legge.